

Corte di Appello di Roma, sez. I, 21. 9. 2023, n. 5967

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composta:

dott.ssa Mariarosaria BUDETTA presidente

dott.ssa Elena FULGENZI consigliere

dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore riunita  
in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 732 del ruolo generale  
degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione  
all'udienza del 25 maggio 2023 e vertente

TRA

Ministero dell'interno (c.f. (omissis))

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

APPELLANTE

Fl. Ge. Ma., Ta. Ge. Ma. Me., Al. Ch. Ma. Fi. Da Si. e Pr. He. Ma.

Fi.

rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella La Malfa

APPELLATI

Con l'intervento del P.M.

*(Omissis).*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero dell'interno ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 11 novembre - 31 dicembre 2020 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 54687/2019, che ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta da Fl. Ge. Ma., Ta. Ge. Ma. Me., Al. Ch. Ma. Fi. Da Si. e Pr. He. Ma. Fi., quali discendenti diretti di Ma. Gi. Ga., nato il (omissis) in Italia ed emigrato in Brasile, dove il 11 settembre 1910 è nato suo figlio Gu. Ma..

L'appellante ha dedotto al riguardo che la domanda avrebbe dovuto ritenersi infondata, dovendosi tenere conto del decreto di "Grande naturalizzazione" brasiliana del 1889 che costituisce ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis perché ha comportato la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.

Il Ministero ha rilevato che nel caso in esame non era dato sapere con certezza se l'avo Ma. Gi. Ga. si fosse trasferito in Brasile prima o dopo il 1889 e quindi se egli fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana, ma che comunque suo figlio Gu. Ma. era nato in Brasile nel 1910 e

quindi, avendo acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli, aveva automaticamente perso la cittadinanza italiana in forza dell'art. 11 del codice civile del 1865 a quell'epoca vigente.

Il Ministero ha rilevato altresì che dal combinato disposto delle due legislazioni - la legge di naturalizzazione brasiliana e il codice civile del 1865 - emerge che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non avesse manifestato la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato avrebbe acquistato automaticamente la cittadinanza brasiliana e dall'altro, e in conseguenza di ciò, avrebbe perso quella italiana, salvo che avesse dichiarato espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ai sensi dell'art. 13 del codice civile.

Solo con la legge n. 555 del 1912 sarebbe stato raggiunto un compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quella dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncane ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.

L'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 prevedeva infatti che “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.

L'art. 8 della legge n. 555 del 1912 prevedeva inoltre che “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.

Ad avviso del Ministero dell'interno, la sentenza del 5 ottobre 1907 della Corte di Cassazione di Napoli - laddove ha ritenuto che fosse necessario verificare se il cittadino italiano emigrato si fosse volontariamente iscritto nelle liste elettorali del municipio di residenza - avrebbe ammesso la prova di un'accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, conseguente all'esercizio del diritto elettorale.

Pertanto, ben si poteva presumere che gli emigrati italiani - accettando i benefici e i doveri derivanti dallo status concessogli dalla Repubblica brasiliana - avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana.

Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza ex art. 11 del codice civile del 1865, sarebbe stato necessario che i ricorrenti dimostrassero che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, senza svolgere incarichi pubblici, senza svolgere il servizio militare e, comunque, senza esercitare i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero altrimenti portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio domandando il rigetto dell'appello, deducendo al riguardo che le argomentazioni del Ministero dell'interno - basate essenzialmente sugli effetti del decreto di naturalizzazione del 1889 - sono irrilevanti, in quanto nella fattispecie de qua il capostipite Ma. Gi. Ga. non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, sì che, nonostante il figlio Gu. Ma. sia nato in

Brasile l'(omissis), questi ha acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis, trasmettendola a sua volta ai propri discendenti, fino agli attuali appellati.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

La questione di diritto sottesa al presente giudizio, rimessa alle Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare rilevanza, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022.

Preliminarmente le Sezioni Unite hanno precisato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”

Nella fattispecie non vi è prova del fatto che l'avo italiano si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano. Ne consegue che egli ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis al figlio Gu. Ma., il quale a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti, fino agli attuali appellati.

In ogni caso, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo, né la nascita del figlio dell'avo in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi una interruzione della sua trasmissione iure sanguinis ai discendenti.

La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:

1°. Da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.

Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che «(...) l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente

alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento».

Si tratta di ipotesi quindi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo o lo svolgimento del servizio militare.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato” per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma deve averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera.

La Corte difatti concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera e in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.

In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di “ottenimento” della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita, in applicazione dello ius soli, trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.

La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.

Nel caso in esame non è stata fornita la prova di alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza.

Come già osservato, non vi è prova del fatto che il capostipite Ma. Gi. Ga. si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano (gli appellati hanno anche depositato un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle autorità brasiliane: v. il documento allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) - sì che, nonostante Gu. Ma. sia nato in Brasile il 1910, suo padre gli ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ed egli l'ha trasmessa a sua volta ai propri discendenti fino agli attuali appellati.

In difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 11 del codice civile del 1865, sussistono quindi i presupposti per la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli odierni appellati e l'appello pertanto deve essere rigettato.

Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost. 77/2018), tenuto conto del contrasto giurisprudenziale interno a questa stessa corte di appello, risolto solo con l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'interno avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 11 novembre - 31 dicembre 2020 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 54687/2019;
- 2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 SET. 2023.